



Regolamento tasse e contributi universitari **Anno accademico 2014/2015**

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61/14 del 5 maggio 2014

Emanato con il Decreto Rettorale n. 639 del 19 maggio 2014

1 - AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE

1.1 – Calcolo della contribuzione

La contribuzione dei singoli studenti è calcolata sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) redditi e patrimonio 2013, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modificazioni e eventualmente anche con le integrazioni e le riduzioni previste dal DPCM 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390), che determinano l'ISEEU (Indicatore della situazione economica equivalente università) redditi e patrimonio 2013.

Dalla data di abrogazione del D.Lgs. n. 109/1998, prevista dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, si applicheranno le regole indicate dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

1.2 – Corsi di studio previsti dal D.M. 270/2004, dal D.M. 509/1999 e dagli ordinamenti previgenti

L'ammontare minimo della contribuzione nell'anno accademico 2014/2015, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti è di € 199,24. L'ammontare massimo della contribuzione (escluso il contributo di facoltà e gli eventuali incrementi dovuti per sovrattasse, per i fuori corso e in funzione dei crediti formativi universitari non conseguiti) è di € 2.693,20.

La contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, ecc).

1.3 – Corsi di laurea erogati in modalità e-learning

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità e-learning sono soggetti al pagamento di un contributo unificato pari a € 2.191,19, oltre i contributi aggiuntivi previsti dai punti a), b), c) e d) dell'articolo 1.4 del Regolamento tasse, se dovuti.

Agli studenti in questione non si applicano gli articoli del regolamento tasse che fanno riferimento al calcolo della contribuzione e quelli relativi agli esoneri totali per situazioni di eccezionale gravità e gli esoneri parziali.

Il contributo sarà ripartito in tre rate: la prima rata di € 719,39, che comprende il contributo di € 691,19 l'imposta di bollo di € 16,00, il contributo SIAE di € 2,15, il contributo per la mobilità internazionale di

€ 6,05 e il contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari di € 4,00; la seconda rata di € 500,00, più la tassa regionale per il diritto allo studio; la terza rata di € 1.000,00.

1.4 – Fasce ISEE o ISEEU e tasse corrispondenti

L'importo delle tasse varia a seconda della fascia ISEE o ISEEU di appartenenza, che viene calcolato sulla base del valore ISEE o ISEEU dichiarato nell'autocertificazione. Sono previste 20 fasce di valore ISEE o ISEEU.

Per le prime 18 fasce e per l'ultima è previsto un importo della tassa base unico per tutti i valori ISEE o ISEEU compresi nella fascia.

Per la 19a fascia l'importo della tassa base è calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{Importo tassa base} = 286,602 \times 2,71828^{(0,00002828 \times \text{valore ISEE/ISEEU})}$$

Per gli importi di valore ISEE/ISEEU superiori ad € 79.748,23 si applica la tassazione massima di € 2.693,20

Si riportano di seguito le 20 fasce di valore ISEE o ISEEU con l'indicazione delle tasse corrispondenti:

Fascia	VALORE ISEE/ISEEU		Tassa
	da	a	
1	€ 0,00	€ 5.962,64	€ 199,24
2	€ 5.962,65	€ 9.925,08	€ 262,24
3	€ 9.925,09	€ 13.887,52	€ 326,59
4	€ 13.887,53	€ 17.849,23	€ 386,78
5	€ 17.849,24	€ 18.228,10	€ 391,11
6	€ 18.228,11	€ 18.606,24	€ 395,44
7	€ 18.606,25	€ 18.985,11	€ 399,77
8	€ 18.985,12	€ 19.363,98	€ 404,11
9	€ 19.363,99	€ 19.742,12	€ 408,45
10	€ 19.742,13	€ 20.120,99	€ 414,52
11	€ 20.121,00	€ 20.499,86	€ 420,54
12	€ 20.499,87	€ 20.878,00	€ 426,59
13	€ 20.878,01	€ 21.256,87	€ 432,64
14	€ 21.256,88	€ 21.635,74	€ 438,70
15	€ 21.635,75	€ 22.013,88	€ 444,75
16	€ 22.013,89	€ 23.000,00	€ 497,35
17	€ 23.000,01	€ 24.000,00	€ 527,80
18	€ 24.000,00	€ 26.000,00	€ 558,25
19	€ 26.000,01	€ 79.748,23	Si applica la seguente formula: $286,602 \times 2,71828^{(0,00002809 \times \text{valore ISEE/ISEEU})}$
20	Superiore a € 79.748,23 o non presenta la dichiarazione/autocertificazione del valore ISEE/ISEEU		€ 2.693,20

1.5 – Contributi aggiuntivi:

Alle tasse determinate dal valore ISEE o ISEEU, devono aggiungersi i seguenti contributi obbligatori:

- a) **Imposta di bollo** di € 16,00;

- b) **Tassa regionale per il diritto allo studio universitario** nella misura fissata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- c) **Contributo per la mobilità internazionale** di € 6,05, a favore dei programmi di studio all'estero;
- d) **Contributo S.I.A.E.** (Società Italiana Autori ed Editori) di € 2,15, per la tutela dei diritti d'autore riguardo ai testi fotocopiati nelle biblioteche universitarie (legge 18.08.2000 n. 248);
- e) **Contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari** di € 4,00;
- f) **Contributo di facoltà**, l'importo varia tra un minimo ed un massimo in funzione della Facoltà di iscrizione e del valore ISEE o ISEEU, come riportato nella tabella che segue:

Contributo di Facoltà		
Facoltà di iscrizione	Importo contributo di Facoltà	Formula di calcolo
Medicina e chirurgia	minimo € 87,47 massimo € 153,08	ISEE o ISEEU minore di € 5.962,64 = € 87,47 ISEE o ISEEU uguale o maggiore di € 5.962,64 si applica la formula $82,20485 + (0,00088875 \times \text{Valore ISEE o ISEEU})$ ISEE o ISEEU maggiore di € 79.748,23 o non dichiarato = € 153,08
Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Scienze.	minimo € 87,47 massimo € 131,20	ISEE o ISEEU minore di € 5.962,64 = € 87,47 ISEE o ISEEU uguale o maggiore di € 5.962,64 si applica la formula $83,9419 + (0,00059257 \times \text{Valore ISEE o ISEEU})$ ISEE o ISEEU maggiore di € 79.748,23 o non dichiarato = € 131,20
Studi umanistici	minimo € 53,06 massimo € 95,52	ISEE o ISEEU minore di € 5.962,64 = € 53,06 ISEE o ISEEU uguale o maggiore di € 5.962,64 si applica la formula $49,6538 + (0,0005751 \times \text{Valore ISEE o ISEEU})$ ISEE o ISEEU maggiore di € 79.748,23 o non dichiarato = € 95,52
Scienze economiche, giuridiche e politiche	minimo € 43,75 massimo € 87,47	ISEE o ISEEU minore di € 5.962,64 = € 43,75 ISEE o ISEEU uguale o maggiore di € 5.962,64 si applica la formula $40,22445 + (0,0005924 \times \text{Valore ISEE o ISEEU})$ ISEE o ISEEU maggiore di € 79.748,23 o non dichiarato = € 87,47

1.5 – Tabella riassuntiva della composizione delle tasse universitarie:

Composizione delle tasse universitarie					
Tassa base	Tassa regionale per il diritto allo studio	Contributo per la mobilità internazionale	Contributo SIAE	Contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS)	Contributo di Facoltà
Importo variabile determinato dal valore ISEE o ISEEU: Corsi di laurea e di laurea magistrale (D.M. 270/2004), corsi di laurea e di laurea specialistica (D.M. 509/1999) e corsi di laurea e diplomi universitari ordinamenti previgenti min. € 199,24 max. € 2.693,20	Nell'importo stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna	€ 6,05	€ 2,15	€ 4,00	Importo Min € 43,75 Max € 153,08 <i>Da calcolare come da tabella al punto 1.4, lettera e)</i>

1.6 – Studenti fuori corso

Agli studenti fuori corso iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti, in aggiunta alle normali tasse e contributi dovuti per l'intero anno accademico, si applica un incremento percentuale sulla tassa base come dalla seguente tabella:

1° anno fuori corso	+ 5%
2° anno fuori corso	+ 15%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 25% con ISEE o ISEEU inferiore ad € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 30% con ISEE o ISEEU uguale o superiore ad € 90.000,00

Dal 2° anno fuori corso, se nell'arco dell'anno solare gli studenti superano almeno 2 esami (iscritti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999) o acquisiscono almeno 16 CFU (iscritti a corsi degli ordinamenti D.M. 509/1999 o 270/2004), si applicherà l'incremento, riportato nella tabella che segue:

2° anno fuori corso	+ 10%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 20% con ISEE o ISEEU inferiore ad € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 25% con ISEE o ISEEU uguale o superiore ad € 90.000,00

ciò determinerà un rimborso delle somme già versate.

Se nell'arco dell'anno solare gli studenti superano almeno 3 esami (iscritti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999) o acquisiscono almeno 23 CFU (iscritti a corsi degli ordinamenti D.M. 509/1999 o 270/2004), si applicherà l'incremento, riportato nella tabella che segue:

1° anno fuori corso	+ 0%
2° anno fuori corso	+ 5%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 15% con ISEE o ISEEU inferiore ad € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 20% con ISEE o ISEEU uguale o superiore ad € 90.000,00

ciò determinerà un rimborso delle somme già versate.

Dal 3° anno fuori corso, se nell'arco dell'anno solare gli studenti, con ISEE o ISEEU uguale o superiore ad € 90.000,00, non superano almeno 2 esami (iscritti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999) o non acquisiscono almeno 16 CFU (iscritti a corsi degli ordinamenti D.M. 509/1999 o 270/2004) o nell'anno accademico non conseguono il titolo, si applicherà un ulteriore incremento percentuale del 20% sulla tassa base.

Qualora lo studente fuori corso abbia diritto all'esonero totale e risulti iscritto ad un anno per il quale è prevista l'applicazione dell'incremento percentuale lo stesso è dovuto ed è da calcolarsi sull'importo minimo delle tasse di € 199,24.

N.B. Al numero di anni fuori corso concorrono tutti gli anni fuori corso maturati in carriera. Gli incrementi si applicano alla tassa base, senza considerare i contributi aggiuntivi specificati al punto 1.5.

1.7 – Studente a tempo parziale

Lo studente, non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore, che in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriere amministrative studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo parziale, ha diritto, al massimo per il doppio della durata normale del corso di laurea al quale è iscritto, alla riduzione della tassa base in misura del 10% e all'esenzione dal pagamento degli incrementi per gli studenti fuori corso - articolo 1.6.

Se lo studente, nel corso dell'anno accademico, non consegue almeno 15 CFU dovrà versare la riduzione del 10% ottenuta, e gli eventuali incrementi per gli studenti fuori corso, se dovuti. Lo studente non dovrà effettuare alcun versamento qualora nell'anno accademico consegua il titolo di studio.

Qualora lo studente non consegua il titolo, entro il doppio della durata normale del corso di studi al quale è iscritto, perderà il diritto alla riduzione del 10% e si applicheranno gli incrementi di cui all'articolo 1.6.

Gli studenti iscritti d'ufficio al tempo parziale in applicazione delle norme del Regolamento carriere amministrative studenti, qualora non avessero scelto l'impegno a tempo parziale, non usufruiscono delle agevolazioni previste dal presente articolo.

1.8 – Sovrattassa per ritardata iscrizione e ritardato pagamento del saldo

Qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo il 6 ottobre 2014 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Iscrizioni e immatricolazioni dal 7 ottobre al 1° novembre	€ 15,00
Iscrizioni e immatricolazioni oltre il 1° novembre	€ 40,00

Qualora il pagamento della seconda rata venga effettuato dopo il 2 febbraio 2015 allo studente verrà applicata una sovrattassa di € 15,00.

Qualora il pagamento della terza rata venga effettuato dopo il 4 maggio 2015 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento della terza rata entro il 16 maggio 2015	€ 15,00
Pagamento della terza rata oltre il 16 maggio 2015	€ 40,00

Qualora il pagamento di una tassa dovuta per l'iscrizione ad un Corso di studio, fatta eccezione per i Corsi di laurea e ai diplomi universitari ai quali si applicano i commi precedenti, venga effettuato oltre la data di scadenza allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento entro un mese dalla scadenza	€ 15,00
Pagamento oltre un mese dalla scadenza	€ 40,00

1.8.1 – Sovrattassa per modifica o presentazione tardiva della dichiarazione ISEE o ISEEU

Qualora lo studente presenti la dichiarazione ISEE o ISEEU per la riduzione della contribuzione massima o modifichi la stessa oltre la data di scadenza, sarà applicata una sovrattassa di € 40,00 se la modifica o la presentazione è effettuata entro il termine per il pagamento della terza rata; di € 120,00 se la modifica o la presentazione è effettuata successivamente alla scadenza della terza rata.

Lo studente, in ogni caso, non può modificare o presentare la dichiarazione ISEE o ISEEU redditi e patrimonio 2013 oltre il termine dell'anno accademico fissato al 30 settembre 2015.

1.9 – Frequenza corsi singoli

I laureati/diplomati dell'ateneo cagliaritano, di altri atenei, gli studenti stranieri e le persone interessate, che non sono iscritte a nessun corso di studio dell'Ateneo, ammesse alla frequenza di corsi singoli devono versare un contributo di € 59,75 per ogni singolo corso e di € 119,54 per tasse di iscrizione (oltre al bollo nella misura di legge). Per l'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità e-learning il contributo per la frequenza è di € 203,00.

Gli studenti, immatricolati condizionatamente ad un corso di laurea magistrale, che non perfezionano l'immatricolazione, per l'iscrizione ai corsi singoli dello stesso corso di laurea magistrale versano esclusivamente la tassa di iscrizione di € 119,54 (oltre al bollo nella misura di legge). Per il pagamento dell'importo dovuto potranno utilizzare parte delle somme versate come tassa di iscrizione al corso di laurea magistrale.

Le tasse versate dagli studenti, già in possesso di laurea, per l'iscrizione ai corsi singoli al fine di acquisire i requisiti curriculari per l'accesso al corso di laurea magistrale, saranno utilizzate in compensazione delle tasse e dei contributi universitari dovuti ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, qualora l'immatricolazione al corso di laurea magistrale avvenga nel medesimo anno accademico.

1.10 – Passaggi di corso

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso all'interno della medesima Facoltà devono versare un contributo di € 17,32 più € 16,00 di bollo.

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso afferente ad altra Facoltà devono versare un contributo di € 34,64 più € 16,00 di bollo.

Per i passaggi, all'interno della stessa facoltà, ai corsi previsti dal D.M. 270/2004 dagli ordinamenti previgenti non è richiesta alcuna contribuzione.

1.11 - Altri Contributi

Riconoscimento di titolo straniero (equipollenza o abbreviazione corso)	€ 307,06
Duplicato libretto iscrizione	€ 59,76
Trasferimenti dall'università di Cagliari ad altra sede universitaria	€ 178,17
Trasferimento da altra sede verso l'università di Cagliari	€ 59,76
Duplicato diploma di laurea	€ 119,54
Sovrattassa esame di laurea e/o prova finale e stampa diploma	€ 25,48
Sovrattassa tirocinio di adattamento (per semestre)	€ 318,42
Contributo per l'invio del diploma al domicilio dell'interessato	€ 15,23

Il contrassegno telematico per il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere applicato sull'istanza ove previsto.

1.12 – Rimborsi

Gli studenti che abbiano titolo a rimborsi delle tasse pagate per l'anno accademico 2014/2015 e per eventuali anni precedenti non dovranno presentare nessuna domanda di rimborso.

Il rimborso sarà calcolato in automatico e sarà erogato su un conto corrente bancario o postale o una "carta conto" intestato allo studente per importi da € 1.000,00 e, per importi inferiori, se lo studente ha indicato questa modalità di rimborso nel sistema informativo.

Per rimborsi inferiori ad € 1.000,00, se lo studente non ha indicato una modalità di rimborso nel sistema informativo, l'interessato riceverà l'assegno bancario a domicilio..

1.13 – Sovrattassa di abbreviazione carriera e di riconoscimento crediti per studenti rinunciatari o decaduti

Coloro che richiedono l'abbreviazione di corso, con il riconoscimento di crediti formativi universitari, e sono già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello o superiore, dovranno versare la sovrattassa indicata nella seguente tabella:

Iscrizione al primo anno	€ 400,00
Iscrizione al secondo anno	€ 800,00
Iscrizione dal terzo anno in poi	€ 1.000,00

La sovrattassa dovrà essere versata anche da coloro che richiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito di rinuncia o decadenza da precedenti studi universitari effettuati presso altri Atenei. Gli studenti che richiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito di rinuncia o decadenza da precedenti studi universitari effettuati presso l'Università degli Studi di Cagliari dovranno versare la sovrattassa nell'importo fisso di € 400,00.

1.14 – Tassa per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai Corsi di studio e agli esami di stato

Coloro che presentano domanda per la partecipazione alle selezioni o ai test di ammissione ai Corsi di studio, di qualunque livello, e agli esami di stato dovranno versare la tassa prevista nella seguente tabella:

Ammissione ai Corsi di studio	€ 22,00
Partecipazione agli esami di stato	€ 82,42 oltre il rimborso delle spese assicurative

Qualora il test di ammissione sia gestito aderendo ad una convenzione/contratto con uno o più Enti, che organizzano la selezione o il test, la tassa è dovuta nell'importo stabilito nella convenzione/contratto e con le modalità che saranno riportate nei singoli bandi di ammissione.

1.15 – Tassa corsi in lingua straniera e in lingua italiana Erasmus Alfa

Gli studenti dell'Università di Cagliari, che si iscrivono ad un corso in lingua straniera Erasmus Alfa della durata di ore 60, contribuiscono ai costi con il pagamento di una tassa di € 81,20.

Gli studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale in ingresso dell'Università di Cagliari, che si iscrivono ad un corso in lingua italiana Erasmus Alfa, contribuiscono ai costi con il pagamento di una tassa di € 81,20 per la frequenza di corsi della durata di ore 60 o di € 50,75 per la frequenza di corsi della durata di ore 40.

2 - ESONERI

2.1 – Studenti con requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio dell'ERSU di Cagliari

Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU) di Cagliari, d'ufficio, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora lo studente, esonerato ai sensi del precedente comma, versi la prima rata delle tasse universitarie la stessa sarà rimborsata entro un mese dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

2.2 – Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei

relativi programmi esecutivi, d'ufficio, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito, come previsto dalle disposizioni vigenti.

2.3 – Studenti con disabilità

Gli studenti con disabilità, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica o equipollente, di specializzazione e di dottorato di ricerca, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, a domanda, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il riconoscimento dell'handicap o il grado di invalidità.

2.4 – Orfani

Lo studente iscritto e in corso che dichiara un valore ISEE o ISEEU non superiore ad € 17.436,72 e un ISP (Indicatore della situazione patrimoniale) non superiore ad € 27.506,28 che diventi orfano di entrambi i genitori, ovvero del genitore unica fonte di reddito, nel corso del 2014 o del 2015 ha diritto, previa domanda, all'esonero totale delle tasse e dei contributi.

2.5 – Situazioni di eccezionale gravità

Sono esonerati a domanda dal pagamento delle tasse e dei contributi per particolari situazioni familiari o personali:

- studenti di cittadinanza italiana con famiglia stabilmente residente all'estero;
- studenti con genitore disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
- studenti con genitore iscritto nelle liste di mobilità;
- studenti con genitore beneficiario della cassa integrazione guadagni;
- studenti - coniugati o con figli minori – che sono stati licenziati nell'anno 2014 e risultano iscritti al Centro per l'impiego;
- studenti - coniugati o con figli minori - iscritti nelle liste di mobilità;
- studenti - coniugati o con figli minori - beneficiari della cassa integrazione guadagni.

L'esonero non può essere concesso se lo studente dichiara un valore ISEE o ISEEU superiore a € 17.436,72 e un ISP (Indicatore della situazione patrimoniale) superiore ad € 27.506,28 e se lo studente è iscritto da oltre cinque anni accademici per i corsi di laurea triennali, da oltre tre anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale biennali, da oltre sei anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, da oltre sette anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico quinquennali e da oltre otto anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Gli esoneri per situazioni di eccezionale gravità saranno annullati e si addebiteranno le tasse e i contributi universitari dovuti dagli studenti appartenenti alla 1^a fascia, senza l'applicazione di alcuna sovrattassa per ritardato versamento, qualora gli studenti, entro il mese di marzo non acquisiscano almeno 9 CFU e entro il 31 dicembre non conseguano almeno 15 CFU.

In ogni caso non si procederà con l'annullamento dell'esonero se lo studente consegue il titolo nell'anno accademico.

Le istanze devono essere presentate improrogabilmente **entro il 6 ottobre 2014** per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

L'Ateneo valuterà situazioni di particolare e documentato disagio economico non previste nel presente Regolamento su istanza dell'interessato.

Detta domanda dovrà essere presentata entro la data (**6 ottobre 2014**) di scadenza delle iscrizioni per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro il termine per la presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

L'Ateneo di Cagliari valuterà eventuali richieste di esenzioni straordinarie presentate in corso d'anno da quegli studenti che venissero a trovarsi in situazioni eccezionalmente gravi e improvvise.

Il pronunciamento dell'Ateneo è inappellabile.

N.B. Il versamento di € 16,00 quale bollo virtuale dovrà essere effettuato anche dagli studenti e dagli immatricolandi che hanno diritto all'esonero totale dalle tasse; diversamente non risultano iscritti.

2.6 – Diplomati con il massimo dei voti

Gli studenti, che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e la lode e si iscrivono per la prima volta in corsi di laurea di primo livello o in corsi di laurea a ciclo unico, il primo anno sono esonerati dal pagamento della prima e della seconda rata e, se acquisiranno 18 CFU entro il mese di marzo, non verseranno il saldo. L'esonero sarà applicato d'ufficio utilizzando le informazioni presenti nel sistema informativo per la didattica e inserite online dallo studente durante la compilazione della domanda d'immatricolazione, con successiva verifica della veridicità delle stesse acquisendo la conferma presso la scuola superiore.

L'esonero dal saldo delle tasse universitarie sarà annullato e si addebiteranno le tasse e i contributi universitari dovuti, senza l'applicazione di alcuna sovrattassa per ritardato versamento, qualora gli studenti non acquisiscano almeno 50 CFU nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 3.4.

2.7 – Studenti che si laureano nel mese di aprile

Gli studenti, che si laureano nel mese di aprile, che ai sensi dell'attuale regolamento didattico devono iscriversi al nuovo anno accademico, verseranno per le tasse universitarie esclusivamente l'importo di € 150,00, che comprende: la tassa universitaria in misura ridotta, l'imposta di bollo, il contributo di mobilità internazionale, il contributo SIAE, il contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari e la sovrattassa esame di laurea e/o prova finale e stampa diploma.

3 – RICONGIUNGIMENTO CARRIERA, PREMIALITÀ e PENALIZZAZIONI

3.1 – Ricongiungimento carriera

Lo studente che, dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, voglia proseguire gli studi deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione, un contributo fisso (tassa di ricognizione) di € 70,00.

Se lo studente contestualmente alla richiesta di prosecuzione degli studi presenta domanda di passaggio ad un corso di studi attivo (corso nel quale sono offerti degli insegnamenti) il contributo fisso ammonta ad € 20,00 per ogni anno accademico di mancata iscrizione.

Qualora lo studente non accetti il passaggio sarà dovuta la differenza (€ 50,00) tra i due importi per ogni anno accademico di mancata iscrizione.

Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

3.2 – Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli

A domanda degli interessati il ricongiungimento della carriera si applica alle studentesse e agli studenti per l'anno di servizio civile, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio. (L'interruzione per malattia viene inserita in un altro articolo) In questi casi il diritto fisso annuale è di € 20,00. Gli studenti non possono effettuare nell'anno accademico di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

3.3 – Interruzione per malattia

Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico nel quale si è verificata l'interruzione. Se il periodo di interruzione è inferiore all'anno e riguarda più anni accademici, il beneficio sarà applicato nell'anno accademico nel quale ricade il maggior numero di mesi di interruzione. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di

interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

3.4 – Sospensione della carriera

L'importo indicato nell'articolo 3.1, comma 1, è dovuto anche per ogni anno accademico di sospensione della carriera secondo la disciplina prevista dal Regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti.

Se la sospensione della carriera è di durata inferiore all'anno accademico lo studente dovrà versare le tasse ordinarie per intero.

PREMIALITÀ DI CARRIERA e PENALIZZAZIONI

3.5 – Borse per i laureati

L'Ateneo costituisce un fondo pari al 10% dei contributi di Facoltà con il quale concede delle borse di € **1.000,00** da ripartirsi in funzione del merito tra gli studenti, a tempo pieno per l'intera durata del corso di studi e non in possesso di un titolo universitario di pari o superiore livello, che concludano gli studi nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti - senza iscrizioni fuori corso o ripetenze. Nel bando di accesso verranno definiti i criteri e il numero di borse, da ripartire tra i laureati, facendo riferimento alle diverse Facoltà dell'Ateneo. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

3.6 - Riduzione e incremento della tassazione in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti e per le matricole che non superano il test di verifica della preparazione iniziale

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono almeno 50 Crediti Formativi Universitari (CFU) beneficeranno di un rimborso parziale delle tasse di iscrizione versate nella misura del 10%.

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono un numero di CFU inferiore alla media di quelli conseguiti dai colleghi del proprio corso di laurea, con il medesimo anno di iscrizione e la stessa tipologia di impegno, dovranno versare un incremento delle tasse di iscrizione nella misura del 10%. L'incremento non è dovuto qualora:

- lo studente nel corso dell'anno accademico consegua il titolo di studio;
- lo studente abbia conseguito almeno 50 CFU;
- lo studente abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dall'organo accademico per l'anno di iscrizione o gli stessi siano stati convalidati o riconosciuti;
- lo studente a tempo parziale abbia conseguito i 15 CFU previsti dall'articolo 1.7;
- la matricola abbia già versato l'incremento del 10% per non aver superato il test di verifica della preparazione iniziale;
- la media del corso di laurea sia uguale o superiore a 50 CFU e lo studente abbia conseguito un numero di CFU almeno pari all'85% della media del corso di laurea.

Lo studente che partecipa ad un periodo di mobilità all'estero, tra due anni solari, è esonerato dal versamento dell'incremento, a scelta dello studente, per uno dei due anni solari interessati dal periodo di mobilità purché abbia mantenuto il diritto a percepire l'intero importo della borsa di mobilità.

Al fine del calcolo degli incrementi dovuti, entro il mese di febbraio, saranno pubblicate nel sito dell'Ateneo le medie, relative al precedente anno solare, dei CFU conseguiti per ogni corso di laurea e distinti per anno di iscrizione e tipologia di impegno.

Le matricole che non superano il test di verifica della preparazione iniziale con il pagamento della seconda rata dovranno versare un incremento delle tasse di iscrizione nella misura del 10%.

Le riduzioni e gli incrementi si applicano alla tassa base prevista dall'articolo 1.3.

Le riduzioni e gli incrementi si applicano agli studenti in corso, ai ripetenti e agli studenti a tempo parziale.

3.7 – Sovrattassa di discontinuità

Gli studenti inattivi, ovvero coloro che nel corso di un semestre (1° semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno – per il primo anno di iscrizione il 1° semestre inizia dal 1° ottobre; 2° semestre dal 1° luglio al 31 dicembre) non superano almeno un esame, dovranno corrispondere per ogni semestre di inattività la sovrattassa di € 50,00.

La sovrattassa non si applica, se versata verrà restituita, qualora lo studente:

- nel corso dell'anno solare superi almeno due esami o se studente esonerato per handicap e invalidità (articolo 2.3) almeno un esame;
- nel corso dell'anno accademico consegua il titolo di studio;
- se a tempo parziale, abbia conseguito i 15 CFU previsti dall'articolo 1.7.

4 – SCADENZE PAGAMENTI TASSE E CONTRIBUTI

4.1 – Rateizzazione

Per l'Anno Accademico 2014/2015 le tasse devono essere versate in tre soluzioni temporali:

- la prima rata da pagare entro il 06.10.2014 comprende la tassa di iscrizione, l'imposta di bollo, il contributo di mobilità internazionale, il contributo SIAE e il contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari ed è di importo variabile, in funzione della fascia ISEE o ISEEU nella quale è collocato lo studente.

Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE o ISEEU dalla 1a alla 5a € 227,44;

Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE o ISEEU dalla 6a alla 18a € 260,00;

Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE o ISEEU 19a e 20a o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica € 360,00.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l'individuazione dell'importo della prima rata si terrà conto della fascia dell'anno accademico precedente, con l'eventuale modifica a seguito della presentazione dell'autocertificazione del valore ISEE o ISEEU nel nuovo anno accademico.

Per le matricole, se sarà presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione l'autocertificazione del valore ISEE o ISEEU, sarà emessa la prima rata dell'importo corrispondente alla fascia assegnata, se non sarà presentata l'autocertificazione del valore ISEE o ISEEU sarà emessa la prima rata di importo più elevato, con l'eventuale modifica a seguito della presentazione dell'autocertificazione del valore ISEE o ISEEU.

Per le matricole, che si immatricoleranno prima della data di avvio della presentazione dell'autocertificazione del valore ISEE o ISEEU, l'importo della prima rata ammonta a € 227,44.

- La seconda rata di € 63,00, per coloro che sono collocati dalla 2a alla 18a fascia, del 30% della tassa base dovuta al netto dell'importo versato con la 1a rata per coloro che sono collocati nella 19a e nella 20a fascia, da pagare entro il 02.02.2015.
- La terza rata (saldo, contributo di facoltà, incremento fuori corso) da pagare entro il 04.05.2015.

Per le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea specialistica, anche per coloro che presentano domanda di immatricolazione sotto condizione, il versamento della 1a rata deve essere effettuato entro il 6 ottobre 2014 (se non diversamente previsto negli specifici bandi di selezione per i corsi a numero programmato).

- Entro il **2 febbraio 2015** dovrà essere versato il contributo di cui al punto 1.5 lettera b) Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuto. (La verifica verrà effettuata sulla base della autocertificazione resa dagli studenti con la procedura online, così come specificato al punto 2.6)

N.B. – L'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 dovrà essere effettuato anche dagli studenti e dagli immatricolandi che hanno diritto all'esonero totale delle tasse, diversamente non risultano iscritti.

I pagamenti potranno essere effettuati online o tramite bancomat agli sportelli automatici o in contanti presso qualunque sportello del Banco di Sardegna S.p.A.

Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili nel sito www.unica.it.

Gli studenti del secondo anno o successivi per essere regolarmente iscritti dovranno versare la 1a rata, comprensiva del bollo virtuale, con una delle modalità sopra indicate, e fornire l'opinione sull'organizzazione annuale del Corso di studio, se prevista dal sistema di accreditamento.

Per le matricole il versamento della 1a rata dovrà essere effettuato dopo l'inserimento online della domanda di immatricolazione o dopo la presentazione del modulo cartaceo in Segreteria Studenti.

Nella pagina personale dei servizi online è possibile visualizzare, una volta emesso il bollettino, il numero identificativo del pagamento.

L'Ateneo comunicherà agli iscritti tramite e-mail ed sms l'emissione dei pagamenti relativi alla 1a, 2a e 3a rata.

La mancata ricezione della comunicazione non esonera lo studente dal pagamento, che se effettuato oltre i termini comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 1.8.

5 - CONTRIBUZIONE IN BASE ALL'ISEE O ALL'ISEEU

5.1 – Autocertificazione del valore ISEE o ISEEU

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione allo stesso Ente o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ai Comuni della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

L'attestazione ISEEU è rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'Ateneo.

L'attestazione ISEE o ISEEU deve necessariamente essere calcolata sulla base dei redditi e del patrimonio riferiti all'anno 2013.

Non possono essere utilizzate attestazioni ISEE o ISEEU relative a redditi o patrimoni riferite ad anni precedenti anche se ancora in corso di validità.

Lo studente dovrà dichiarare e autocertificare il valore ISEE o ISEEU, e le altre informazioni utili per il calcolo delle tasse o per le verifiche sulla correttezza dei dati inseriti, tramite la procedura online disponibile dal 3 settembre 2014 nel sito www.unica.it, sezione Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti.

Il termine per la presentazione online della dichiarazione del valore ISEE o ISEEU è fissato al 9 dicembre 2014.

La presentazione oltre il termine comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 1.8.1.

5.2 – Definizione del nucleo familiare convenzionale dello studente

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla data di abrogazione del D.P.C.M. n. 221/1999, prevista dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

5.2.1 – Integrazione dei genitori nel nucleo dello studente indipendente

Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 8.702,69 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Dalla data di abrogazione del D.Lgs. n. 109/1998, prevista dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, si applicherà l'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, che recita:

"In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) presenza di un'adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012."

5.2.2 – Genitori separati o divorziati e genitori non conviventi

Ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, articolo 5, comma 5, in caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

Dalla data di applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013, negli altri casi di genitori non conviventi, si adotterà l'articolo 8, comma 3, del provvedimento in questione.

5.2.3 – Reddito e/o patrimonio dei fratelli e delle sorelle

Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50%.

5.2.4 – Redditi e/o patrimoni prodotti e/o posseduti all'estero e studenti italiani residenti all'estero

Ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente si considera anche la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità di quelli italiani e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Dalla data di applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013, nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per i redditi e/o patrimoni prodotti e/o posseduti all'estero si adotteranno le regole previste dal provvedimento in questione.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012.

5.3 – Riduzione dell'ISEE o ISEEU in funzione della residenza del nucleo familiare.

Al valore ISEE o ISEEU dichiarato al fine del calcolo delle tasse dovute sarà applicata d'ufficio la seguente percentuale di riduzione, in funzione del Comune di residenza del nucleo familiare o dello studente, qualora sia unico componente del nucleo familiare e non si debba procedere all'integrazione con i genitori ai sensi dell'articolo 5.2.1:

Luogo di residenza	% le di riduzione dell'ISEE o ISEEU
Entro i 50 Km	0
Oltre i 50 Km	5%
Nuorese, Baronia, Ogliastra e Sassarese	10%
Gallura e fuori Sardegna	15%

5.4.1 – Studenti stranieri residenza

Gli studenti stranieri, ai fini della riduzione dell'ISEE o ISEEU, sono considerati residenti fuori dalla Sardegna indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente sia residente in Sardegna.

5.4.2 – Studenti stranieri redditi e/o patrimoni

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012.

I redditi percepiti all'estero o i patrimoni posseduti all'estero dai nuclei familiari degli studenti stranieri (comunitari e non) sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze.

5.4.3 – Studenti stranieri dichiarazione ISEE o ISEEU

Gli studenti stranieri in possesso di un codice fiscale, che hanno residenza anagrafica in Italia possono richiedere l'attestazione ISEE o ISEEU.

5.4.4 – Studenti stranieri senza codice fiscale o studenti senza residenza anagrafica in Italia

Gli studenti stranieri senza codice fiscale e gli studenti senza residenza anagrafica in Italia devono utilizzare il modulo di dichiarazione cartaceo e dovranno allegare la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni sono posseduti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.

Per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazioni, la documentazione può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il valore ISEEU sarà determinato direttamente dall'Ateneo e inserito nel sistema.

5.4.5 – Studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (articolo 13 del D.P.C.M. 9/4/2001) il cui elenco è stato definito con il D.M. 19 febbraio 2013, n. 118, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri sono inseriti d'ufficio nella 1° fascia di contribuzione, pertanto, è dovuta la tassazione minima.

Si trascrive l'elenco dei Paesi particolarmente poveri riportato nel D.M. 19 febbraio 2013, n. 118: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea, Dem. Rep., Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

6 - TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione dovranno essere pagate le tasse di iscrizione come da tabella sotto riportata:

Tassa di iscrizione - Importi dovuti			
Facoltà	1° rata	Saldo	Totale
Medicina e chirurgia	€ 477,61	€ 477,61	€ 955,22
Scienze economiche, giuridiche e politiche	€ 766,84	€ 849,09	€ 1.615,93

Studi umanistici	€ 331,14	€ 530,68	€ 861,82
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Gli studenti iscritti a una scuola di specializzazione che dovessero concludere, entro l'anno accademico 2013/2014, tutti gli esami previsti e che dovessero sostenere, nell'anno accademico 2014/2015, solo l'esame di specializzazione pagheranno nello stesso anno esclusivamente la 1^a rata di iscrizione.

7 – MASTER

Per l'iscrizione ai master dovrà essere pagata la tassa di iscrizione, che sarà stabilita tra un importo minimo di **€ 1.000,00** e un importo massimo di **€ 5.000,00**.

8 – DOTTORATI di RICERCA

Per quanto riguarda gli importi tasse per i dottorati di ricerca non beneficiari di borsa si rimanda alle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per i Dottorati di ricerca.

9 – ACCERTAMENTI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'Università di Cagliari eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente ai fini di una riduzione o esenzione delle tasse avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sovrattasse previste dagli articoli 1.8 e 1.8.1, verrà applicata la tassazione massima di **€ 2.693,20**.

L'Amministrazione si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza tutti i casi che possono richiedere una validazione tra le tasse applicate, a fronte della dichiarazione presentata, e altri indicatori significativi rilevabili.

10 – AGGIORNAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE E REDDITO MINIMO DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO FISCALMENTE

L'importo della tassa minima di iscrizione all'Università verrà incrementato d'ufficio per i prossimi anni accademici del tasso di inflazione programmato, così come determinato annualmente dal MIUR con proprio decreto.

La medesima percentuale d'aumento, pari al tasso di inflazione programmato di cui sopra, verrà annualmente applicata d'ufficio a tutti gli importi contributivi dovuti e per tutte le fasce di reddito.

Annualmente sarà aggiornato, mediante l'applicazione della percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come individuato dal MIUR con proprio decreto, l'importo previsto dall'articolo 5.2, relativo al reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato ai fini dell'individuazione della condizione di "studente indipendente".